

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo regolamento.

Il Consiglio Comunale

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, concernente "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che all'art. 4 prevede la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni capoluoghi di provincia o inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche;

Visto che, ai sensi del medesimo art. 4, il gettito dell'imposta deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni

19 MARZO 2012

culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Visto il comma 3, art. 4 citato, ai sensi del quale, con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, deve essere dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;

Considerato che, in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Considerato che il regolamento nazionale di cui al comma 3, art. 4 citato, non è stato emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, verificatasi il 7.4.2011, e che tuttavia, ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, anche in presenza di tale inadempimento i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dallo stesso art. 4, necessari per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Considerato che, nel territorio del Comune di Livorno, è da tempo fortemente sentita l'esigenza di dare incremento allo sviluppo del turismo, in primo luogo per migliorare i servizi al turismo crocieristico ed ai passeggeri dei traghetti, come pure per consentire interventi strutturali tesi a migliorare la qualità della vita nel centro urbano ed i collegamenti con le aree e le strutture turistico-culturali;

Ritenuto quindi opportuno, ai fini di cui sopra, utilizzare la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23;

Visto il rapporto prot. n. 113098, in data 15 dicembre 2011, dell'Unità Org.va Turismo e Commercio, contenente le valutazioni sopra esposte, con allegata una bozza di regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Livorno, e sul quale la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole con decisione n. 427, in data 20 dicembre 2011;

Sentite, in data 12 gennaio 2012, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Livorno, come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23;

Ritenuto di condividere alcune proposte avanzate da suddette associazioni per la modifica del testo del Regolamento, sul quale la Giunta Comunale si era espressa con la citata decisione n. 427/2011, e quindi riducendo da 10 a 5 i pernottamenti soggetti al tributo, ed elevando il limite di età per l'esenzione dal tributo medesimo da 12 a 14 anni;

Visto il rapporto prot. n. 12577, in data 10 Febbraio 2012, dell'Unità Org.va Entrate-Patrimonio, con il quale il testo del Regolamento in oggetto, aggiornato con le modifiche di cui al punto precedente, è stato nuovamente sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, la quale ha espresso il proprio positivo apprezzamento con decisione n. 55, in data 21 Febbraio 2012;

19 MARZO 2012

Ritenuto pertanto di istituire l'imposta di soggiorno nel Comune di Livorno, così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione della presente deliberazione;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Livorno, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Livorno, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni che saranno emanate con il previsto Regolamento nazionale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con successivo provvedimento della Giunta Comunale saranno determinate le tariffe per l'applicazione del tributo;

Visto il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione degli stessi enti;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Visto il D.M. del 21 dicembre 2011, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali, è stato differito al 31 marzo 2012;

Visto il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24/2/2012 n. 14, il quale ha previsto il differimento al 30/6/2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di questo esercizio;

Visto inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, in forza del quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.EE.LL., di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento;

19 MARZO 2012

DELIBERA

1. di istituire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione della presente deliberazione;
2. di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno, allegato 2 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le misure dell'imposta di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2012;
4. di demandare all'Unità Organizzativa Entrate-Patrimonio l'incarico di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, una copia conforme della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di deliberazione

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 34 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Ghiozzi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Taradash, Terreni, Tramonti, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 22 (Bartimmo, Cannito, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Guli, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Romano, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 21 (Bartimmo, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Guli, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Romano, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 1 (Cannito)
 - Astenuti n. 8 (Amadio, Bottino, Ghiozzi, Giubbilei, Lamberti, Romiti, Russo e Tamburini)

Non hanno espresso alcuna opzione di voto i consiglieri Capuozzo, Fenzi, Giannini e Taradash.

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la deliberazione relativa all'oggetto è approvata.


Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione palese elettronica offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 33 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Ghiozzi, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Taradash, Terreni, Tramonti, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 24 (Bartimmo, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Romano, Romiti, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 24 (Bartimmo, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Romano, Romiti, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Astenuti n. 6 (Amadio, Bottino, Ghiozzi, Giubbilei, Russo e Tamburini)

Non hanno espresso alcuna opzione di voto i consiglieri Cannito, Capuozzo e Taradash.

La proposta è accolta.



COMUNE DI LIVORNO

Delibera di CC. n.° 42 del 19-3-2012

Oggetto

*Sostituzione dell'Imposte di Soggiorno ed
approvazione del relativo regolamento*

ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1. Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
2. *Regolamento dell'Imposto di Soggiorno*

ALLEGATI PARTE NON INTEGRANTE

A.

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

Livorno, li

1/3/2012

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di C.C. n.° 62 del 19.3.2012

Oggetto Istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo regolamento.

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

Livorno, li 1/3/2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

Livorno, li 05/03/2012



COMUNE DI LIVORNO

ALLEGATO 2 PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 19/03/2012

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice


- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Destinazione del gettito dell'imposta
- Art. 4 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Misura dell'imposta
- Art. 7 Obblighi di dichiarazione
- Art. 8 Versamenti
- Art. 9 Disposizioni in materia di accertamento
- Art. 10 Sanzioni amministrative
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Contenzioso
- Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta
- Art. 15 Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l'Imposta di soggiorno nel Comune di Livorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, disciplinandone l'applicazione.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di cinque notti consecutive.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Alberghi
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Affittacamere
 - Bed & breakfast
 - Agriturismi
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Aree di sosta
 - Parchi di vacanza
 - Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
 - Casa per ferie
 - Ostelli per la gioventù
 - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
 - Case e appartamenti per vacanze
 - Residenze d'epoca
 - Residence



ART. 3 – DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA

1. Il gettito dell'imposta è finalizzato ad interventi relativi a servizi d'informazione e promozione turistica, attività dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, iniziative volte a favorire la competitività e la sostenibilità del turismo, interventi strutturali volti a migliorare e qualificare la città di Livorno come destinazione turistica.
2. La destinazione dell'imposta sarà definita annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, accompagnata dal parere tecnico del panel di indirizzo.

ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Livorno.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 5 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al quattordicesimo anno di età;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
 - h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

ART. 6 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, previo parere obbligatorio non vincolante del panel di indirizzo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.

ART. 7 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Livorno – Unità Org.va Entrate-Patrimonio, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.
2. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, sino alla definizione di apposita procedura telematica da parte dell'Amministrazione Comunale. Il servizio tributi dell'Ente mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

ART. 8 – VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Livorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Livorno delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, nei modi seguenti:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Livorno;
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

ART. 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

ART. 13 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs n. 546/1992.

ART. 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di approvazione.

